



COMUNE DI CASTIGLIONE TINELLA

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 3 del 27/04/2012

Oggetto:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). ALIQUOTE E DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE PER L'ANNO 2012.

L'anno duemiladodici addì ventisette del mese di **aprile** alle ore **diciotto** e minuti **zero** nella sala delle adunanze consiliari, previa osservanza delle formalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi convocati i componenti di questo **Consiglio Comunale**, in seduta **PUBBLICA Ordinaria di PRIMA CONVOCAZIONE**.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. PENNA Bruno	SINDACO	Sì
2. ARIONE Luca	CONSIGLIERE	Sì
3. COTTO Giuseppe	VICE SINDACO	Sì
4. ARIONE Bruno	CONSIGLIERE	Sì
5. CONTINO Emanuele	CONSIGLIERE	Sì
6. SOAVE Franco	CONSIGLIERE	Sì
7. CANAVERO Armando	CONSIGLIERE	Sì
8. MARCHISIO Pier Giorgio	CONSIGLIERE	Sì
9. MORANDO Paolo	CONSIGLIERE	Sì
10. ARIONE Roberto	CONSIGLIERE	Sì
11. FERRERO Giovanni	CONSIGLIERE	Sì
12. FERRO Roberto	CONSIGLIERE	Sì
13. ARIONE Roberto	CONSIGLIERE	No
	Totale Presenti:	12
	Totale Assenti:	1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale **Dott. Massimo NARDI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor **Bruno PENNA** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art.8, del D.Lgs. n.23/2011 "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" ha istituito l'imposta municipale propria (IMU), a decorrere dall'anno 2014, che sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili;
- l'art.13, del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 ha anticipato l'istituzione dell'imposta municipale propria, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e ha disposto l'applicazione dell'imposta in tutti i Comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli artt. 8 e 9, del D.Lgs. n.23/2011, in quanto compatibili, ed alle disposizioni contenute nell'articolo medesimo, fissando conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta medesima al 2015;

EVIDENZIATO che:

- l'IMU sperimentale ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'art.2, del D.Lgs. n.504/1992 e s.m.i, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa;
- i Comuni con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art.52, del D.Lgs. n.446/1997 e s.m.i., possono modificare, in aumento o in diminuzione, le aliquote di imposta stabilite dal citato art.13, del D.L. n.201/2011, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n.214/2011 nei casi e nella misura specificatamente previsti;
- nei limiti di legge consentiti i Comuni possono altresì disporre l'elevazione dell'importo della detrazione prevista per l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze;
- è riservata allo Stato la quota di imposta pari al 50% dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base; la quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni di legge, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai Comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato;
- in deroga all'art.52, del D.Lgs. n.446/1997 il versamento dell'imposta va effettuato esclusivamente mediante modello F24, al fine di consentire il versamento diretto allo Stato della quota di imposta riservata;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 2 in data odierna, immediatamente eseguibile;

CONSIDERATO che, in osservanza dell'art.13, del D.L. n.201/2011, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n.214/2011, si rende necessario stabilire le aliquote dell'imposta municipale propria da applicare nel corrente anno 2012;

PRESO ATTO che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del D.L. n.201/2011, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n.214/2011 fissa le seguenti misure:

Aliquote:

- aliquota di base (ordinaria) dello 0,76%;
- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
- aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

Detrazioni:

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Qualora l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 la predetta detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione base, non può superare l'importo massimo di 400 euro. L'importo della detrazione di euro 200 può essere elevato, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso non è consentito stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La detrazione prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, ovvero alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
- l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, vale a dire al "soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, in proporzione alla quota posseduta, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale" ed i Comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'art.3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996 n.662, considerando direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;


RILEVATO che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dall'imposta municipale propria, l'articolo 13 del D.L. n.201/2011, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n.214/2011 concede ai Comuni le seguenti facoltà di manovra, ed in particolare:

Aliquote:

- a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota ordinaria sino a 0,3 punti percentuali (comma 6), con un *range* di aliquota da 0,46% a 1,06%;
- b) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze sino a 0,2 punti percentuali (comma 7), con un *range* di aliquota da 0,2% a 0,6%;
- c) variare in sola diminuzione l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di 0,1 punti percentuali (comma 8), con un *range* di aliquota da 0,1% a 0,2%;
- d) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9);

Detrazioni:

- a) considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;



CONSIDERATO che lo stanziamento relativo all'imposta di cui trattasi nello schema di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012, approvato con deliberazione della Giunta comunale n.12 del 19.03.2012, immediatamente eseguibile, ai fini dell'equilibrio di bilancio, è stato definito sulla base delle seguenti aliquote d'imposta:

- Aliquota ordinaria: 0,80% (incremento di 0,04 punti percentuali rispetto all'aliquota di base pari allo 0,76 per cento)
- Aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze: 0,5% (incremento di 0,1 punti percentuali rispetto all'aliquota ridotta pari allo 0,4 per cento)
- Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,2%

con applicazione della detrazione di legge (€ 200,00 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze e € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni);

RITENUTO, in relazione alle esigenze di bilancio, connesse alla riduzione delle risorse erariali e di altre entrate ed all'incremento di alcune spese, di assicurare idonee fonti di finanziamento per le spese a carattere ricorrente, di determinare le aliquote d'imposta nella misura prevista dalla Giunta comunale per la stesura dello schema del succitato documento contabile;

RICHIAMATI:

- l'articolo 53, comma 16, della legge n.388/2000 e s.m.i., il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art.151, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. il quale fissa al 31 dicembre di ogni anno il termine entro il quale gli enti locali debbono approvare il bilancio di previsione per l'anno successivo, salvo differimento del medesimo disposto con Decreto del Ministero dell'Interno;
- il Decreto Legge 29 dicembre 2011, n.216, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n.14 che, all'art.29, comma 16-quater, dispone che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli Enti locali è differito al 30 giugno 2012;

RICHIAMATI altresì:

- il D.Lgs. n.504/1992 e s.m.i. relativo all'Imposta comunale sugli immobili;
- il D.Lgs. n.446/1997 e s.m.i. relativo al riordino della disciplina dei tributi locali;
- la Legge n.212/2000 e s.m.i. contenente "disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente";
- il D.Lgs. n.241/1990 e s.m.i. sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;
- lo Statuto comunale;

RIBADITO che il comma 6, dell'art.13, del D.L. n.201/2011, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n.214/2011, individua in capo all'organo consiliare la potestà di modificare le aliquote dell'Imposta municipale propria, nel rispetto dei limiti ivi fissati;

VISTO il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile dal Responsabile del servizio ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

CON votazione resa nei modi e nei termini di legge che dà il seguente risultato:

Presenti n.12 (dodici)
Votanti n.09 (nove)
Astenuiti n. 03 (tre) Consiglieri Roberto Arione, Giovanni Ferrero e Roberto Ferro
Voti favorevoli n.09 (nove)
Voti contrari n. zero

DELIBERA

DI DETERMINARE, ai sensi dell'art.13, del D.L. n.201/2011, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n.214/2011, le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2012:

Aliquota/detrazione	Misura
Aliquota ordinaria	0,80%
Aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze	0,50%
Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale	0,20%
Detrazione per abitazione principale e relative pertinenze, comprese fattispecie assimilate.	€ 200,00
<i>con maggiorazione di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.</i>	

DI STIMARE in € 66.000,00 il gettito complessivo dell'Imposta municipale propria per l'anno 2012 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate.

DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Ministero delle Finanze, Dipartimento delle finanze entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione per la pubblicazione sul proprio sito informatico, in sostituzione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale, in ottemperanza a quanto disposto dall'art.13, comma 15, del D.L. n.201/2011, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n.214/2011.

Successivamente con separata votazione resa nei modi e nei termini di legge che dà il seguente risultato:

Presenti n.12 (dodici)
Votanti n.09 (nove)
Astenuiti n. 03 (tre) Consiglieri Roberto Arione, Giovanni Ferrero e Roberto Ferro
Voti favorevoli n.09 (nove)
Voti contrari n. zero

la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.





COMUNE DI CASTIGLIONE TINELLA

C. A. P. 12053

PROVINCIA DI CUNEO

Tel. e Fax 0141.85.51.02

Art.49, D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. "Pareri dei Responsabili dei servizi"

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto: *"Imposta municipale propria (IMU). Aliquote e detrazione per l'abitazione principale e relative pertinenze per l'anno 2012"*.

Castiglione Tinella, 19 APR. 2012

Il Responsabile dell'Area amministrativa
Dott. Massimo Nardi

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto: *"Imposta municipale propria (IMU). Aliquote e detrazione per l'abitazione principale e relative pertinenze per l'anno 2012"*.

Castiglione Tinella, 19 APR. 2012

Il Responsabile dell'Area amministrativa
Dott. Massimo Nardi



Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to: Bruno PENNA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Massimo NARDI

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(Art.124, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000, n.267)

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 03 MAG. 2012.

Castiglione Tinella, 02 MAG. 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Massimo NARDI

=====

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art.134, comma 3, D.Lgs. 18/08/2000, n.267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____.

Castiglione Tinella, _____.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Massimo NARDI

=====

Copia conforme all'originale, composta di n. 4 fogli, in carta libera, per uso amministrativo.

Castiglione Tinella, li _____.

IL FUNZIONARIO COMUNALE
Dott.ssa Antonella Sillano

Antonella Sillano

